

**ISPRA**  
**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**

---

**Rapporto Conclusivo d'Ispezione  
Ordinaria**

**(valido come Relazione visita in loco ai sensi dell'ex art. 29-decies comma 5)**

**Attività ispettiva ex art. 29-decies del Dlgs 152/06 e s.m.i., comma 3**

---

***IREN Energia S.p.A. - Centrale Termoelettrica di Moncalieri (TO)***

***Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000424 del 26/07/2011 aggiornato dal Decreto di riesame  
AIA D.M. 266 del 06/10/2016 pubblicato su G.U. n. 251 del 26 ottobre 2016***

***Visita in loco effettuata dal 13/02/2019 al 14/02/2019***

***Data di emissione 20/06/2019***

## Indice

1	Premessa .....	3
1.1	Definizioni e terminologia .....	3
1.2	Finalità del presente Rapporto .....	4
1.3	Campo di applicazione.....	4
1.4	Autori e contributi del Rapporto .....	4
2	Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione.....	5
2.1	Dati identificativi del gestore.....	5
2.2	Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto .....	5
3	Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere .....	6
3.1	Evidenze oggettive.....	6
3.2	Risultanze e relative azioni da intraprendere .....	10
4	Allegati .....	11

# 1 Premessa

## 1.1 Definizioni e terminologia

**Ispezione ambientale:** (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

**Ispezione ambientale ordinaria:** ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del gestore.

**Ispezione ambientale straordinaria:** ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di "*ispezioni straordinarie*" di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

**Non Conformità (mancato rispetto di una prescrizione):** mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA.

Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo del D.Lgs.152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

**Proposte all'Autorità Competente delle misure da adottare:** (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

**Violazioni della normativa ambientale:** mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattordicesimo (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.105/2015 - ex 334/99 e s.m.i.).

**Condizioni per il gestore:** (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali): condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure ecc.).

Nella definizione di tali condizioni, l'Autorità Competente per il Controllo o Ente di Controllo, definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

La definizione di tali condizioni non comporta necessariamente il riesame dell'AIA e a seguito della loro comunicazione da parte dell'Autorità Competente per il Controllo al gestore, diventano vincolanti per il gestore medesimo.

**Criticità:** (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.

## **1.2 Finalità del presente Rapporto**

Il presente Rapporto conclusivo è stato redatto al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-*decies* della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

## **1.3 Campo di applicazione**

Il campo di applicazione del presente Rapporto è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del medesimo Decreto.

## **1.4 Autori e contributi del Rapporto**

Il presente documento è stato redatto da ISPRA e contiene anche i contributi tecnici forniti da ARPA Piemonte.

*Per ISPRA:*

Geneve Farabegoli VAL-RTEC-ISP

Lorenzo Maiorino VAL-RTEC-ISP

*Per ARPA:*

Stefano Carbonato Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Gruppo Emissioni

Sara Farina Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Gruppo Emissioni

Maria Paola Gai Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Gruppo AIA

Pasquale Piombo Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Gruppo Rumore

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data 13/02/2019 e 14/02/2019

Stefano Carbonato ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest

Sara Farina ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest

Maria Paola Gai ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest

Domenico Christian Monaco ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest

Pasquale Piombo ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest

Geneve Farabegoli ISPRA (Sezione ISP)

Lorenzo Maiorino ISPRA (Sezione ISP)

Personale di ARPA Piemonte ha svolto attività di campionamento presso lo scarico SF1 in data 13/02/2019.

## **2      Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione**

### ***2.1      Dati identificativi del gestore***

Ragione Sociale: Iren Energia S.p.A. - Centrale Termoelettrica Moncalieri

Sede stabilimento: Strada Freyria 1, 10024 Moncalieri (TO)

Gestore: ing. Alessandro Donna

Delegato ambientale: ing. Alessandro Donna

Impianto a rischio di incidente rilevante: NO

Sistemi di gestione ambientale: ISO 14001e EMAS

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), all'indirizzo [www.aia/minambiente.it](http://www.aia/minambiente.it).

### ***2.2      Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto***

In riferimento a quanto indicato nell'allegato VI, punto 5, al D.M. 58 del 6 marzo 2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis", il Gestore ha inviato al MATTM ed ad ISPRA, in data 04/02/2019 con nota prot. IE00491, **l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.**

Con nota prot. IE01722 del 29/05/2019, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il **rapporto annuale di esercizio dell'impianto** relativo all'anno 2018, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.

### 3 Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere

#### 3.1 Evidenze oggettive

La visita in loco si è svolta dal 13/02/2019 al 14/02/2019. L'ultimo accesso, con la redazione del verbale di chiusura dell'attività ispettiva in loco, è stato condotto in data 14/02/2019.

Durante la visita ispettiva sono state eseguite le attività di seguito descritte.

- **Stato di esercizio impianto**

Il Gestore ha dichiarato che al momento del controllo risultano i seguenti dati puntuali: 3°GT: Potenza elettrica: 299 MWe; Potenza termica: 143 MWt. RPW 2° GT: Potenza elettrica: 330 MWe; Potenza termica: 186 MWt. Il Gestore ha confermato i dati di minimo tecnico già dichiarati pari a: 3°GT: 90 MWe; RPW 2°GT: 85 MWe, espressi come potenza della turbina a gas.

Il Gestore elabora giornalmente il calcolo del limite termico LT365. Il valore calcolato, secondo le modalità indicate nel PIC, al 12/02/2019 risultava pari a 0,26.

Il GI ha verificato, in sede di sopralluogo, la cessazione dell'utilizzo e la dismissione della caldaia da 2.747.000 kCal/h (punto di emissione S10) della stazione decompressione gas naturale asservita al 3°GT e della caldaia da 1.863.000 kCal/h (punto di emissione S12) della stazione di decompressione gas naturale asservita al RPW 2°GT (prevista entro dicembre 2018). Il Gestore ha dichiarato di non avere ancora completato l'installazione della nuova caldaia ausiliaria C4 (punto emissione S20).

Il Gestore ha dichiarato di non aver avuto eventi incidentali dal 2018 alla data del sopralluogo (13 febbraio 2019).

- **Gestione SME e verifiche QAL1 e QAL2**

Il Gestore ha dichiarato di non aver apportato modifiche a strumentazioni e/o analizzatori dello SME rispetto a quanto verificato durante il precedente controllo ordinario (anno 2017).

In riferimento a quanto rilevato per la certificazione QAL1 dell'analizzatore del parametro CO, ovvero l'incertezza valutata sul minimo campo scala verificato è superiore da quella ammessa sulla norma, considerato l'avvio imminente del procedimento di riesame complessivo, il GI ha ritenuto che tale aspetto possa essere oggetto di approfondimento in sede di riesame.

Il GI ha acquisito la QAL2 effettuata a novembre del 2017 relativamente al solo parametro CO sullo SME del ciclo combinato del 3°GT. A riguardo il Gestore ha riferito che nelle attività preliminari al controllo ordinario ha preso consapevolezza di non aver proceduto all'implementazione della nuova retta di taratura desunta dalle attività di QAL2 del novembre del 2017. Il GI recandosi in sala controllo ha verificato quanto riferito dal Gestore: in particolare l'equazione della retta di taratura implementata a SME risultava essere  $Y = 0,77x + 0,65$ , retta **difforme da quella risultante dal report QAL2** sopracitato ( $Y = 1,01x + 0,37$ ). Sono inoltre stati verificati in sala controllo i contatori di cui al punto 6.5 della norma UNI EN 14181 rilevando quanto segue:

- per il gruppo 3°GT per il parametro NOx si è rilevata una sola settimana con percentuale del numero di valori acquisiti oltre il range di validità superiore al 5%;
- per tutti gli altri parametri sia del 3°GT che del RPW 2°GT i contatori sono tutti pari a 0.

- **SME – Tarature e manutenzioni**

Il GI ha verificato che il Gestore effettua la registrazione degli interventi di calibrazione e manutenzione degli analizzatori SME. La calibrazione viene fatta con cadenza settimanale sugli analizzatori asserviti ai TG. Il GI ha verificato, a campione, i rapporti di calibrazione sul RPW 2°GT nel periodo dal 20 settembre 2018 alla data del sopralluogo (14/02/2019), riscontrando che non è stato mai necessario procedere alla taratura. Inoltre, sono state verificate a campione le carte di controllo redatte ai sensi della QAL3, sempre relativamente al RPW 2°GT che, in tutti i casi verificati, hanno fornito un esito positivo, sia per la verifica di deriva che di precisione.

- **SME – Monitoraggio ed emissioni massiche durante i transitori**

Il GI ha preso visione in sala controllo del sistema di contabilizzazione delle emissioni massiche di NOx prodotte durante i transitori per i due gruppi a ciclo combinato, i cui limiti sono rispettivamente pari al 3% per il 3° GT, mentre per il RPW 2° GT pari a 10% rispetto al totale emesso. Si è quindi verificato che la prescrizione sui transitori è ottemperata in quanto:

- per il RPW 2° GT il valore rilevato è pari a 1,74% degli NOx (emissioni nel transitorio) rispetto al totale (dal 1 ottobre 2018 a 31 gennaio 2019);
- per il 3° GT il valore rilevato è pari a 0,55% degli NOx (emissioni nel transitorio) rispetto al totale (dal 1 settembre 2018 al 31 gennaio 2019).

Il Gestore ha dichiarato di contabilizzare le emissioni NOx massiche di cui sopra, ai fini della verifica del valore prescritto, considerando come inizio dell'anno il mese di ottobre per il RPW 2° GT e il mese di settembre per il 3° GT, che corrispondono ai mesi di entrata in esercizio commerciale dei due cicli combinati. Il GI ha preso visione dei registri dei transitori per l'anno 2017 per i due cicli combinati, elaborati a partire dai dati medi minuto. I dati si riferiscono correttamente ad ogni singolo evento di transitorio.

- **SME - Verifica e gestione superamenti del valore limite in emissione**

Il Gestore ha dichiarato che i superamenti nel corso del 2018 sono stati due, entrambi comunicati agli EC. Il 22 gennaio 2018 è avvenuto il superamento dei limiti del CO al 3° GT e il 26 novembre 2018 quello degli NOx al RPW 2°GT. In entrambi i casi il Gestore ha individuato le cause e posto in essere le azioni correttive. Per quanto concerne il superamento del parametro CO avvenuto il 22 gennaio 2018, il Gestore ha dichiarato che tale episodio è avvenuto a seguito di una fase di avviamento con la combustione non ancora a regime, come documentato nel report SME del 3° GT (documentazione già disponibile da ARPA Piemonte, come dato in remoto). Il superamento rispetto al limite autorizzato è stato registrato come dato di una sola media oraria, in particolare è stato rilevato un valore di concentrazione pari a 11,7 mg/Nm<sup>3</sup> (valore limite di CO pari a 10 mg/Nm<sup>3</sup>).

Il superamento del parametro NOx avvenuto il 26 novembre 2018, secondo quanto dichiarato dal Gestore, è avvenuto a seguito di una fase di avviamento a causa di una errata impostazione dell'operatore sul set-point di regolazione dell'ammoniaca utilizzata nel sistema di abbattimento SCR degli NOx. Tale circostanza, come documentata nell'estratto dal DCS, è stata prontamente corretta. Il superamento rispetto al limite autorizzato è stato registrato come dato di media oraria per una sola ora pari a 10,1 mg/Nm<sup>3</sup> a fronte del limite pari a 10 mg/Nm<sup>3</sup>. Il Gestore ha riferito che i dati dello SME sono registrati a titolo cautelativo senza decurtazione dell'intervallo di incertezza.

- **Autocontrolli sui cicli combinati 3°GT (punto emissivo S1) e RPW 2°GT (punto emissivo S2) – Aria**

Durante il controllo ordinario il GI ha acquisito gli ultimi autocontrolli disponibili che si riferiscono alle misure effettuate nel primo semestre del 2018 e in particolare per il 3°GT il 21/02/2018 e per il RPW 2°GT il 03/04/18. Per entrambi i gruppi si è rilevato che:

- il parametro “VOC (in COT)” è stato determinato con la metodica UNI EN 13649:2015 (con l'utilizzo delle fiale) anziché con la UNI EN 12619:2013 (con l'utilizzo del FID) come previsto dal PMC (pag. 33);

- per gli altri parametri non si rilevano difformità rispetto alle metodiche previste dal PMC.

A riguardo, il Gestore ha dichiarato che il parametro “VOC (in COT)” è stato analizzato dal Laboratorio incaricato per il campione in oggetto anche attenendosi alla metodica contemplata nel PMC, UNI EN 12619:2013.

**Il GI ha quindi assegnato al Gestore la condizione di trasmettere il rapporto di prova con il risultato di analisi per il parametro “VOC (in COT)” con la metodica contemplata nel PMC, UNI EN 12619 (FID). Tale rapporto di prova è stato trasmesso dal gestore agli enti di controllo con nota prot. n. IE01329 del 18/04/2019.**

Il Gestore ha inoltre eseguito dal 26 al 28/11/2018 gli autocontrolli alle emissioni 2°GT RPW, 3°GT e caldaie ausiliarie e dal 4 al 6 febbraio 2019 le verifiche AST e IAR degli SME del 2°GT RPW e 3°GT e gli autocontrolli alle emissioni.

I rapporti di prova di tali misure al momento del controllo ordinario non erano ancora disponibili e verranno trasmessi nei Rapporti Annuali della CTE secondo le scadenze previste. In conclusione, per l'anno 2018, gli autocontrolli eseguiti sui due cicli combinati sono stati effettuati con la frequenza prescritta, ovvero due volte all'anno.

Per il ciclo combinato 3°GT, il Gestore ha eseguito, in data 21/02/2018, la misura delle concentrazioni dei seguenti parametri: CO<sub>2</sub>, COT, SO<sub>2</sub>, aldeide formica, polveri totali, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>.

Per il ciclo combinato 2°GT RPW, il Gestore ha eseguito, in data 03/04/2018, la misura delle concentrazioni dei seguenti parametri: CO<sub>2</sub>, COT, SO<sub>2</sub>, aldeide formica, polveri totali, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>.

Il Gestore ha inoltre effettuato, sia sul 3°GT che il 2°GT RPW, di propria iniziativa, misure anche di CO e NO<sub>x</sub>, parametri già monitorati in continuo come richiesto in autorizzazione.

Dalla disamina dei risultati riportati nell'allegato 2 in esito agli autocontrolli, si evince il superamento del valore limite di SO<sub>2</sub> (valore rilevato  $14,3 \pm 3,0$  mg/Nm<sup>3</sup>, valore limite 10 mg/Nm<sup>3</sup>) che risulta difficilmente spiegabile in quanto il turbogas è alimentato esclusivamente a metano e il dato non trova riscontro nelle precedenti campagne di misura. Le misure sono peraltro state effettuate con l'impianto in servizio regolare sebbene a carico di esercizio ridotto (circa 90 MWe) molto prossimo al minimo tecnico (85 MWe). Dal sistema di monitoraggio delle emissioni visualizzato in remoto non risulta inoltre alcuna anomalia. **Trattandosi di monitoraggio effettuato dalla ditta in ottemperanza del PMC, le misure non assumono valenza fiscale ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. e potranno essere gestite ai sensi del comma 20-ter del medesimo articolo.**

#### • Emissioni in acqua

Tutti i punti di scarico finali dei reflui della Centrale, SF1 e l'alternativo SF8 che scaricano nel torrente Chisola, SF2, SF3/SF4, SF5 e SF6 che si immettono nel canale artificiale La Loggia-Moncalieri, sono risultati regolari, come dettagliato nel verbale di svolgimento dell'attività. Sono stati acquisiti i risultati delle campagne di autocontrollo condotte nell'anno 2018:

- SF1 (trimestrale): monitoraggi relativi ai mesi di febbraio, maggio, settembre e novembre;
- AI (trimestrale): monitoraggi relativi ai mesi di febbraio, maggio, settembre e novembre;
- MN (semestrale): monitoraggi relativi ai mesi di maggio e novembre;
- SF2- SF3/4-SF6 e SF5 (annuale): monitoraggio eseguito nel mese di novembre.

Il punto SF8 è lo scarico alternativo a SF1, utilizzato quando il livello del Torrente Chisola aumenta al punto di impedire lo scarico ordinario per gravità. In data 1 e 2 novembre 2018 c'è stato un evento meteorico eccezionale che ha indotto l'attivazione dello scarico SF8.

Relativamente al controllo documentale è stata effettuata la verifica dell'autocontrollo degli scarichi idrici:

-punto di emissione finale SF1: verifica a campione dei certificati di analisi, campionamento, certificazione/accreditamento laboratorio;

- punti di emissione parziali AI (acque di raffreddamento), MN (acque meteo), SF2- SF3/4- SF6 e SF5 (trafilamento gruppo idraulico): verifica a campione dei certificati di analisi campionamento, certificazione/accreditamento laboratorio.

Relativamente alla garanzia del rispetto del salto termico – fissato pari a 3°C - tra la temperatura delle acque del canale a monte della centrale e la temperatura delle acque restituite al canale a valle della stessa, immediatamente prima dell'immissione del canale derivatore nel torrente Chisola, si è preso atto dell'adeguamento del sistema di rilevazione delle temperature messo in atto dal Gestore: ad oggi la temperatura viene rilevata da 4 sonde a monte della centrale (il dato restituito è mediato) e da altre 4 sonde a valle (dato sempre mediato). I dati risultano quindi sempre misurati. In precedenza, si utilizzava il dato misurato in ingresso e uscita condensatore freddo, successivamente "adeguato" in relazione alla portata del canale ed alla portata teorica delle pompe di raffreddamento, con algoritmo concordato con gli EC. Tale valore viene ancora calcolato ed utilizzato in caso di avaria del sistema attuale (misurato).

#### • Acque sotterranee

Sono risultati regolarmente svolti gli autocontrolli semestrali effettuati nei piezometri S16 (a monte), S12 (intermedio) e S11 (a valle), prelevati nei mesi di maggio e dicembre 2018.

#### • Rifiuti

Durante la visita ispettiva è stato effettuato il controllo dell'area adibita al deposito temporaneo dei rifiuti, risultata coerente con quanto richiesto dalla normativa vigente: coperta e dotata di cordonatura di contenimento lungo tutto il perimetro, suddivisa in due parti, una dedicata ai rifiuti pericolosi e l'altra ai non pericolosi. I rifiuti liquidi erano posti su bacino di contenimento ed etichettati con l'appropriato codice CER e le corrispondenti classi di pericolo. Il Gestore gestisce il deposito temporaneo dei rifiuti avvalendosi del criterio temporale. Dal report del monitoraggio dei rifiuti in deposito nell'anno 2018 è risultato rispettato il tempo di allontanamento dei rifiuti, come previsto all'art.183 comma 1 lettera bb al punto 2. E' stata presa visione del "Sistema informatico di gestione dei rifiuti AIRONE" implementato da gennaio 2018 e sono state verificate nel registro di carico e scarico e nel FIR alcune operazioni a campione, tra cui:

- codice CER 10 01 01 (ceneri da caldaia a gas naturale): le operazioni di carico n. 122, operazione di scarico n. 123, peso verificato a destino kg 280, Formulario rifiuti n. 15657 del 11.12.2018, rientro della 4° copia, destinatario AZZURRA S.r.l., intermediario IREN AMBIENTE S.p.A.

Il Gestore ha dichiarato di eseguire la caratterizzazione dei propri rifiuti circa una volta all'anno. La giacenza dei rifiuti al 13.02.2019, riscontrata in campo durante il sopralluogo, è risultata coerente con quanto registrato.

#### • Rumore

Il GI ha acquisito la documentazione relativa alla valutazione di impatto acustico dicembre 2018. Da un primo controllo di tale documentazione è stato accertato che:

- i punti di monitoraggio (4 punti) risultano congrui per una corretta valutazione del rumore immesso ed emesso dalla centrale;

- i periodi di misura scelti per i rilievi risultano corretti (due periodi agosto e novembre);

- la valutazione dei valori limite di emissione e di immissione sono entro i limiti di legge;

- non è stato valutato il valore limite differenziale di immissione nei confronti dei ricettori sensibili residenti in prossimità del perimetro della centrale ubicati vicino ai punti di misura B e C.

ARPA Piemonte si riserva ulteriori analisi e possibili altre osservazioni sulla documentazione in questione e richiederà in maniera formale al Comune di Moncalieri informazioni su eventuali lamentele espresse da cittadini residenti nella zona.

Per quanto riguarda la valutazione del valore limite differenziale di immissione il Gestore ha dichiarato che tale valutazione non è stata fatta sulla base del Decreto 11/12/1996 il quale esonera gli impianti a ciclo continuo esistenti al 17/03/1997 dal rispetto del limite differenziale purché rispettino i limiti di immissione di zona.

Il Comune di Moncalieri il 27/03/2019, relativamente alla richiesta di ARPA di informazioni su eventuali segnalazioni di problematiche acustiche prodotte dalla centrale, ha risposto che non sono pervenuti esposti e/o reclami nel periodo successivo al Decreto di riesame del 2011.

La visita in loco non ha comportato attività di campionamento delle emissioni in atmosfera, che erano state effettuate nel 2018 così come riportato nell'Allegato 1 - Relazione di campionamento delle emissioni in atmosfera ARPA Piemonte (campagna di misure anno 2018) ed i cui rapporti di prova hanno mostrato il rispetto dei limiti imposti per i parametri analizzati.

La visita in loco ha comportato un campionamento medio ponderato sulle 3 ore presso lo scarico SF1. I rapporti di prova mostrano il rispetto dei limiti imposti per i parametri analizzati così come riportato nell'Allegato 2 - Relazione del controllo ordinario ARPA Piemonte anno 2019.

### **3.2 *Risultanze e relative azioni da intraprendere***

Per effetto della visita in loco sono state individuate alcune condizioni per il Gestore, indicate nei verbali d'ispezione o emerse nel corso degli approfondimenti successivi.

In particolare:

**Il GI ha assegnato al Gestore la condizione di trasmettere il rapporto di prova con il risultato di analisi per il parametro "VOC (in COT)" con la metodica contemplata nel PMC, UNI EN 12619 (FID). Tale rapporto di prova è stato trasmesso dal gestore agli enti di controllo con nota prot. n. IE01329 del 18/04/2019.**

**In merito al superamento del valore limite di SO<sub>2</sub> nel 2°GT RPW durante gli autocontrolli si pone come condizione al Gestore di trasmettere entro 30 giorni dalla ricezione della presente, una breve relazione contenente le possibili motivazioni di tale superamento.**

**In riferimento a quanto rilevato per la certificazione QAL1 dell'analizzatore del parametro CO, il GI ha ritenuto che tale aspetto possa essere oggetto di approfondimento in sede di riesame.**

**Per effetto della visita in loco è stata accertata, alla data della presente relazione, una violazione amministrativa del decreto autorizzativo in epigrafe, comunicata alla Autorità Competente con nota prot. 24294 del 11/04/2019.**

In particolare trattasi del mancato rispetto della prescrizione riportata nel paragrafo 6 del PMC che prevede che lo SME debba essere gestito in conformità alla UNI EN 14181:2015. E' stato proposto all'Autorità Competente di diffidare il Gestore affinché entro 30 giorni dalla ricezione della diffida, implementasse la nuova retta di taratura desunta dalle attività di QAL2. In seguito a tale accertamento l'Autorità Competente ha inviato al Gestore la nota di diffida prot. DVA-U-11967 del 13/05/2019 con l'identificazione delle azioni finalizzate al superamento delle non conformità accertate. Il gestore con nota prot. IE01764 del 28/05/2019 ha comunicato di aver implementato la retta di taratura del CO sullo SME del 3°GT dal 14/02/2019.

**Ad esito della verifica la diffida impartita si considera ottemperata.**

Sulla base delle sopra citate circostanze non sono previsti ulteriori accertamenti.

Il presente Rapporto conclusivo, valido come Relazione visita in loco, redatto ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti della visita in loco.

Date visita in loco	Dal 13/02/2019 al 14/02/2019
Data chiusura visita in loco	14/02/2019
Campionamenti	SI
Violazioni amministrative	SI, nota DVA-U-11967 del 13/05/2019
Violazioni penali	NO
Accertamento violazioni e proposta di diffida	Nota prot. 24294 del 11/04/2019
Condizioni per il gestore	In merito al superamento del valore limite di SO <sub>2</sub> nel 2°GT RPW durante gli autocontrolli si pone come condizione al Gestore di trasmettere entro 30 giorni dalla ricezione della presente, una breve relazione contenente le possibili motivazioni di tale superamento.

## 4 Allegati

1. Relazione di campionamento delle emissioni in atmosfera ARPA Piemonte (campagna di misure anno 2018)
2. Relazione del controllo ordinario ARPA Piemonte anno 2019